

# **SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo Sviluppo dell'agricoltura**

**DOMANDA UNICA 2010**



**SIN**

Sistema Informativo  
Nazionale per lo sviluppo  
dell'agricoltura



# Variazioni normative

## Titoli all'aiuto

- Disaccoppiamento Tabacco
- Estirpazione dei vigneti
- Integrazione del grano duro di qualità nel regime di pagamento unico
- Abrogazione degli aiuti per tipi specifici di agricoltura previsti dall'art. 69 del reg. Ce 1782/03
- Applicazione della trattenuta settoriale su Tabacco e Zucchero
- Riduzioni lineari



## Disaccoppiamento Tabacco

L'allegato 7, punto I del reg. CE 1782/03 dispone:

“Se l'agricoltore ha percepito un premio per il tabacco greggio, l'importo da includere nell'importo di riferimento è calcolato moltiplicando il numero di kg per il quale è stato concesso il premio rispettivamente in ciascuno degli anni del periodo di riferimento per l'importo medio ponderato dell'aiuto concesso per kg nel corso del periodo di riferimento triennale, tenendo conto del quantitativo totale di tabacco greggio per l'insieme dei gruppi di varietà e moltiplicato per un coefficiente di 0,4. Gli Stati membri possono decidere di aumentare tale coefficiente.

A decorrere dal 2010 il coefficiente è di 0,5. [...omississ...].”

Il DM 790/g1 del 29 luglio 2005, all'art. 1, stabiliva il coefficiente di disaccoppiamento per l'Italia, pari a 0,4, ad eccezione della regione Puglia, con un coefficiente pari a 1,00.



# Estirpazione Vigneti

Il DM 10/11/2009 relativo alle “Disposizioni per l’attuazione della riforma della politica agricola comune ai fini dell’assegnazione dei titoli all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico agli agricoltori che aderiscono al regime di estirpazione dei vigneti” disciplina le modalità di ingresso di alcuni produttori nel regime unico di pagamento.

Secondo le disposizioni dell’art. 2 “Agli agricoltori che hanno partecipato al regime di aiuto per l’estirpazione ai sensi dell’articolo 85 sexdecies e seguenti del regolamento (CE) n. 1234/2007 viene assegnato un titolo all’aiuto al regime di pagamento unico per superficie estirpata per la quale hanno ricevuto il premio all’estirpazione”.



## Integrazione del grano duro di qualità nel regime di pagamento unico

Il regolamento (CE) n. 73/2009 ha rivisto le disposizioni riguardanti i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, in particolare le norme di concessione dell'aiuto specifico alla qualità per il frumento duro, che cessa a partire dal 2010.

Secondo le disposizioni dell'art. 2 del DM 1687 del 9 dicembre 2009 “Gli importi relativi all'aiuto specifico alla qualità per il frumento duro, di cui al precedente articolo 1, sono attribuiti a valere dal 1° gennaio 2010, agli agricoltori che hanno beneficiato di tale aiuto per almeno un anno all'interno del periodo di riferimento che comprende le campagne 2005, 2006, 2007 e 2008.”

I titoli saranno assegnati secondo le disposizioni di cui all'art. 64 del reg. CE 73/09.



## Abrogazione degli aiuti per tipi specifici di agricoltura previsti dall'art. 69 del reg. Ce 1782/03

Il DM 1668 del 9 dicembre 2009 che detta le “Disposizioni relative alla gestione dei pagamenti diretti” abroga gli articoli 8 e 9 del DM 1787 del 5 agosto 2004, che istituivano gli aiuti per tipi specifici di agricoltura previsti dall'art. 69 del reg. CE 1782/03.

L'articolo 8, in particolare, disponeva: “Nel settore dei seminativi, delle carni bovine, degli ovicaprini e della barbabietola da zucchero viene operata una trattenuta commisurata come segue: 8% della componente settoriale seminativi, 7% della componente settoriale carni bovine, 5% della componente settoriale ovicaprini e 8% della componente settoriale barbabietola da zucchero del massimale nazionale di cui all'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, individuate nell'allegato VI del detto regolamento”.

L'abrogazione di tale articolo comporta la restituzione delle trattenute in capo agli agricoltori assegnatari dei titoli interessati dalle componenti sopra descritte.

La restituzione avverrà secondo le disposizioni di cui all'art. 65 del reg. CE 73/09.



## Applicazione della trattenuta settoriale su Tabacco e Zucchero

Il DM 29 luglio 2009, che detta le “Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 del Regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009” istituisce una misura per il miglioramento della qualità nei settori del tabacco e dello zucchero.

L’articolo 69 del Reg. CE 73/2009 stabilisce le “Disposizioni finanziarie per il sostegno specifico”. Il comma 2 recita:

“2. Gli Stati membri possono applicare la trattenuta del 10% su base settoriale trattenendo fino al 10% della componente «massimali nazionali» di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003 corrispondente a qualsiasi settore di cui all'allegato VI di tale regolamento. I fondi trattenuti possono essere utilizzati solo per l'applicazione del sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1 del presente regolamento nei settori interessati dalla trattenuta.”

L’Italia ha stabilito l’applicazione di tale trattenuta nei settori del tabacco e dello zucchero e, di conseguenza, i titoli interessati da tali componenti dovranno subire la trattenuta stessa.



## Riduzioni lineari

Alcune misure adottate in applicazione dell'art. 68 del reg. CE 73/09 prevedono, come fonte di finanziamento, l'applicazione di una riduzione lineare sugli aiuti.

L'art. 69, comma 6, lettera b) stabilisce che:

“

6. Gli Stati membri attingono le risorse necessarie per l'erogazione del sostegno previsto:

[... omississ...]

b) all'articolo 68, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), procedendo ad una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori e/o dei pagamenti diretti di cui agli articoli 52 e 53 e/o nella riserva nazionale;

[... omississ...].”

## MODULAZIONE

**Viene applicata una riduzione su tutti i pagamenti diretti; tale riduzione è variabile in funzione della soglia di aiuti percepiti, secondo quanto esposto nella tabella seguente (articolo 7).**

<b>Soglie 2010 (in Euro)</b>	<b>Riduzione da applicare</b>
1 – 5 000	0
5 000 – 300.000	8%
Oltre 300 000	12%

**SIN**Sistema Informativo  
Nazionale per lo sviluppo  
dell'agricoltura



# LIMITE MINIMO PER IL PERCEPIMENTO DEGLI AIUTI

Non sono corrisposti pagamenti per le domande d'aiuto di importo inferiore a 100 € (cento Euro).

## MANCATO UTILIZZO DEI TITOLI

**Per il 2010 (di transizione), abbiamo lo schema seguente :**

2006	2007	2008	2009	2010
utilizzato	non utilizzato	Non utilizzato	<b>DEVE ESSERE UTILIZZATO</b>	
	Utilizzato	Non utilizzato	Non utilizzato	<b>DEVE ESSERE UTILIZZATO</b>



## AMMISSIBILITA' DEGLI USI DEL SUOLO (Art. 34 reg. CE73/09)

***Sono ammissibili*** le superfici seguenti:

- [...] nonché qualsiasi superficie investita a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41), utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, utilizzata prevalentemente per attività agricole.
- Ai sensi dell'art. 2, lett. n) del reg. CE 1120/09, tali superfici sono costituite da specie legnose perenni, comprese le ceppaie rimanenti nel terreno dopo la ceduazione con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva, figuranti nell'elenco previsto all'allegato A del DM 1618 del 9 dicembre 2009, riportante le specie idonee all'uso come bosco ceduo a rotazione rapida di seguito riportate.
- Il ciclo produttivo massimo è stabilito in 8 anni

## ALLEGATO A

Elenco delle piante per boschi cedui a rotazione rapida:

Pioppi
Salici
Eucalipti
Robinie
Paulownie
Ontani
Olmi
Platani
Acacia saligna



## La domanda unica di pagamento 2010 – regimi di aiuto

La domanda unica 2010 consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

- Regime di pagamento unico, previsto dal Titolo III del Reg. CE 73/2009:
  - Fissazione titoli provvisori
  - Accesso alla riserva nazionale
  - Richiesta di pagamento dei titoli posseduti



SIN

Sistema Informativo  
Nazionale per lo sviluppo  
dell'agricoltura

## La domanda unica di pagamento 2010 – regimi di aiuto

- Regimi previsti dal Titolo IV del Reg. CE 73/2009:
  - Aiuti alla superficie:
    - Premio per le colture proteiche
    - Aiuto specifico per il riso
    - Pagamento per superficie per la frutta a guscio
  - Aiuti alla produzione:
    - Aiuto alle sementi
    - Aiuto per la barbabietola da zucchero
  - Aiuti transitori per i prodotti ortofrutticoli:
    - pomodoro da trasformazione (D.M. 1229/2008)
    - pere, pesche e prugne d'Ente da trasformazione (D.M. 2693/2008)





## La domanda unica di pagamento 2010 – regimi di aiuto

- Sostegno specifico previsto dall'art. 68 del Reg. CE 73/2009 e istituito dal DM 20 luglio 2009 per misure quali:
  - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
    - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine (art. 3);
    - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine (art. 4);
    - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva (art. 5);
    - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del latte (art. 6);
    - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco (art. 7);
    - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero (art. 8);
    - Sostegno specifico per il miglioramento della qualità della *Danaee racemosa* (art. 9);

## La domanda unica di pagamento 2010 – regimi di aiuto

- AGROAMBIENTE - Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi
  - avvicendamento biennale delle colture (art. 10);
- ASSICURAZIONI
  - Contributo per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante (art. 11);
- Foraggi essiccati, dichiarati secondo quanto disposto dall'art. 15, lett. e) del reg. (CE) n. 382/2005 (a norma dell'articolo 14, § 1, del reg. (CE) n. 796/2004) relativo all'aiuto alla trasformazione dei foraggi essiccati di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, parte II, titolo I, capo IV, sezione I, sottosezione I.



SIN

Sistema Informativo  
Nazionale per lo sviluppo  
dell'agricoltura



La domanda unica di pagamento 2010 – regimi di aiuto:  
sostegno specifico

## **miglioramento della qualità delle carni bovine - vitelli**

Il sostegno, disciplinato all'art. 3(2) del DM 29 luglio 2009, è articolato in 3 tipologie:

- ciascun vitello nato da vacche nutrici da carne pluripare. L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 150€/capo.
- ciascun vitello nato da vacche nutrici da carne primipare. L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 200€/capo.
- ciascun vitello nato da vacche nutrici a duplice attitudine. L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 60€/capo.

## La domanda unica di pagamento 2010 – regimi di aiuto: sostegno specifico

### **miglioramento della qualità delle carni bovine - macellazione**

- Il sostegno, disciplinato all'art. 3(3) del DM 29 luglio 2009, è articolato in 2 tipologie alternative:
- ciascun bovino macellato, allevato in conformità ad un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000, a condizione che il disciplinare rechi almeno le indicazioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 12 del decreto ministeriale 30 agosto 2000 relativamente a tecniche di allevamento o metodo di ingrasso, alimentazione degli animali nonché a razza o tipo genetico. L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 50€/capo.
- ciascun bovino macellato, certificato ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 o in conformità a sistemi di qualità riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ritenuti eleggibili ai fini dell'applicazione del presente paragrafo con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro il 31 gennaio dell'anno pertinente. L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 90€/capo.

Il sostegno può essere riconosciuto per lo stesso capo una sola volta per anno



## La domanda unica di pagamento 2010 – regimi di aiuto: sostegno specifico per il miglioramento delle carni bovine

		Provenienza dei fondi: Fondi non spesi (allegato III reg. CE 639/09)		
<b>BOVINI</b>	<b>Fabbisogno</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012 e successivi</b>
	51.250.000	51.250.000	51.250.000	51.250.000
di cui:				
Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine (art. 3, comma 1)	24.000.000			
Bovini macellati (art. 3, comma 3)	27.250.000			

Gli importi sono espressi in Euro



SIN

Sistema Informativo  
Nazionale per lo sviluppo  
dell'agricoltura

## La domanda unica di pagamento 2010 – regimi di aiuto: sostegno specifico

### **miglioramento della qualità delle carni ovicaprine**

L'art. 100 del reg. CE 73/09 fornisce le seguenti definizioni:

- a) «pecora», la femmina della specie ovina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di età;
- b) «capra», la femmina della specie caprina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di età.

Possono accedere al pagamento del sostegno gli allevatori di ovicaprini, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento e che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati dell'Anagrafe Nazionale Zootecnica di Teramo, risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste.

Il sostegno può essere riconosciuto per lo stesso capo una sola volta per anno



SIN

Sistema Informativo  
Nazionale per lo sviluppo  
dell'agricoltura

## La domanda unica di pagamento 2010 – regimi di aiuto: sostegno specifico

### **miglioramento della qualità delle carni ovicaprine**

Il sostegno, disciplinato all'art. 4 del DM 29 luglio 2009, è articolato in 4 tipologie:

- ciascun montone di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, iscritto al libro genealogico o al registro anagrafico, acquistato direttamente da allevamenti iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico (art. 4, comma 1 a) DM 29 luglio 2009). L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 300€/capo, ed è subordinato ad un rapporto montoni/pecore nel gregge non inferiore a 1/30.
- ciascun montone di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, di età inferiore a 5 anni, iscritto al libro genealogico o al registro anagrafico, detenuto in azienda (art. 4, comma 1 b) DM 29 luglio 2009). L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 70€/capo, ed è subordinato ad un rapporto montoni/pecore nel gregge non inferiore a 1/30.
- ciascun ovicaprino macellato, certificato ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, ovvero certificato ai sensi di sistemi di qualità riconosciuti (art. 4, comma 1 c) DM 29 luglio 2009). L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 15€/capo.
- ciascuna pecora e/o capra allevata nel rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1 UBA per ettaro di superficie foraggera (art. 4, comma 1 c) DM 29 luglio 2009). L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 10€/capo.



SIN

Sistema Informativo  
Nazionale per lo sviluppo  
dell'agricoltura

## La domanda unica di pagamento 2010 – regimi di aiuto: sostegno specifico per il miglioramento delle carni ovicaprine

		Provenienza dei fondi: Fondi non spesi (allegato III reg. CE 639/09)		
<b>OVICAPRINI</b>	<b>Fabbisogno</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012 e successivi</b>
	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

Gli importi sono espressi in Euro



SIN

Sistema Informativo  
Nazionale per lo sviluppo  
dell'agricoltura

## La domanda unica di pagamento 2010 – regimi di aiuto: sostegno specifico

### **miglioramento della qualità dell'olio di oliva**

Possono accedere al pagamento del sostegno i conduttori di aziende olivicole iscritte al sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 e i produttori olivicoli che certificano prodotto biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo all'agricoltura biologica.

L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 1 euro per chilogrammo di olio extravergine di oliva certificato.

Il periodo di riferimento annuale inizia il 1° luglio dell'anno che precede l'anno di presentazione della domanda e si conclude il 30 giugno dell'anno successivo. La prima campagna di produzione considerata ammissibile al sostegno è la campagna 2009-2010.



SIN

Sistema Informativo  
Nazionale per lo sviluppo  
dell'agricoltura

## La domanda unica di pagamento 2010 – regimi di aiuto: sostegno specifico per il miglioramento dell’olio di oliva

		Provenienza dei fondi: Fondi non spesi (allegato III reg. CE 639/09)		
<b>OLIO DI OLIVA</b>	<b>Fabbisogno</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012 e successivi</b>
	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000

Gli importi sono espressi in Euro



SIN

Sistema Informativo  
Nazionale per lo sviluppo  
dell'agricoltura

## La domanda unica di pagamento 2010 – regimi di aiuto: sostegno specifico

### **miglioramento della qualità del latte**

Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori che producono latte crudo di vacca, che risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste.

Al fine di certificare il rispetto dei requisiti qualitativi ed igienico sanitari stabiliti dall'art. 6 del DM 29 luglio 2009, si dovrà procedere ad un campionamento del latte e alla sottoposizione dello stesso ad analisi presso i laboratori autorizzati. I risultati delle analisi effettuate nel corso dell'anno civile dovranno essere sottoposti alla media geometrica. Le attestazioni rilasciate dai laboratori autorizzati forniranno il quantitativo ammissibile al sostegno.

L'importo massimo unitario del pagamento supplementare è fissato a 15 euro per tonnellata di prodotto, per un quantitativo complessivo non superiore comunque alla quota di cui agli articoli 66 e seguenti del regolamento (CE) n. 1234/2007, nella disponibilità del produttore nell'anno di pertinenza e, quindi, calcolata al 31 marzo dell'anno civile.



SIN

Sistema Informativo  
Nazionale per lo sviluppo  
dell'agricoltura

## La domanda unica di pagamento 2010 – regimi di aiuto: sostegno specifico per il miglioramento del latte

		Provenienza dei fondi: Fondi non spesi (allegato III reg. CE 639/09)		
LATTE	Fabbisogno	2010	2011	2012 e successivi
	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000

Gli importi sono espressi in Euro



SIN

Sistema Informativo  
Nazionale per lo sviluppo  
dell'agricoltura

## La domanda unica di pagamento 2010 – regimi di aiuto: sostegno specifico

### **miglioramento della qualità del tabacco**

Il sostegno, disciplinato all'art. 8 del DM 29 luglio 2009, è articolato in 2 tipologie:

Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori che, sulla base di un contratto di coltivazione:

- consegnano ad una impresa di prima trasformazione tabacco dei gruppi varietali 01, 02, 04 e 03 con esclusione della varietà Nostrano del Brenta, che risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste. L'importo massimo unitario del pagamento supplementare non può superare 2 euro/kg.
- consegnano tabacco delle varietà Kentucky destinato alla produzione di fascia e Nostrano del Brenta ad una impresa di prima trasformazione (produzione di sigari di qualità). L'importo massimo unitario del pagamento supplementare non può superare 4 euro/kg per il tabacco varietà Kentucky e 2,5 euro/kg per il tabacco varietà Nostrano del Brenta.

Il sostegno è destinato alle consegne effettuate dal 1° settembre al 15 marzo dell'anno successivo.



SIN

Sistema Informativo  
Nazionale per lo sviluppo  
dell'agricoltura

## La domanda unica di pagamento 2010 – regimi di aiuto: sostegno specifico per il miglioramento del tabacco

		Provenienza dei fondi	
		Fondi non spesi (allegato III reg. CE 639/09)	Trattenute settoriali (Art. 69.2 Reg. CE 73/09): 10%
<b>TABACCO</b>	<b>Fabbisogno</b>	<b>2010, 2011, 2012 e successivi</b>	<b>2010, 2011, 2012 e successivi</b>
	21.500.000	4.765.000	16.735.000
di cui:			
produttori di tabacco per la trasformazione (art. 7, comma 1)	20.500.000		
produttori di tabacco destinato alla produzione di sigari di qualità (art. 7, comma 5)	1.000.000		

Gli importi sono espressi in Euro



SIN

Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura

## La domanda unica di pagamento 2010 – regimi di aiuto: sostegno specifico

### **miglioramento della qualità dello zucchero**

Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori che coltivano barbabietola da zucchero secondo le ordinarie pratiche agronomiche ed utilizzano sementi certificate e confettate (art. 8 del DM 29 luglio 2009).

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno nella domanda unica di pagamento, a indicare le superfici interessate dalla coltura e ad allegare copia dei cartellini varietali.

L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 300 euro per ettaro per gli anni 2010 e 2011 ed a 400 euro per ettaro per gli anni successivi.



## La domanda unica di pagamento 2010 – regimi di aiuto: sostegno specifico per il miglioramento dello zucchero

		<b>Provenienza dei fondi</b>		
<b>ZUCCHERO</b>	<b>Fabbisogno</b>	<b>Fondi non spesi (allegato III reg. CE 639/09)</b>	<b>Trattenute settoriali (Art. 69.2 Reg. CE 73/09): 10%</b>	<b>Riduzione lineare (Art. 69.6 b Reg. CE 73/09): circa 3,6%</b>
<b>2010</b>	14.000.000	401.000	13.599.000	
<b>2011</b>	14.700.000	401.000	13.599.000	700.000
<b>2012 e successivi</b>	19.700.000	401.000	13.599.000	5.700.000
	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>

Gli importi sono espressi in Euro



SIN

Sistema Informativo  
Nazionale per lo sviluppo  
dell'agricoltura

La domanda unica di pagamento 2010 – regimi di aiuto:  
sostegno specifico

## **miglioramento della qualità della danea racemosa**

Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori di Danae racemosa (Ruscus) per la produzione di fronde recise, a condizione che i produttori medesimi adottino un disciplinare di produzione volontario riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla regione finalizzato al miglioramento della qualità del prodotto.

L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 15.000 euro per ettaro, con un massimale di 10.000 euro per produttore.



## La domanda unica di pagamento 2010 – regimi di aiuto: sostegno specifico per il miglioramento della *danae racemosa*

		Provenienza dei fondi: Fondi non spesi (allegato III reg. CE 639/09)		
<b>FIORI RECISI</b>	<b>Fabbisogno</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012 e successivi</b>
	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Gli importi sono espressi in Euro



SIN

Sistema Informativo  
Nazionale per lo sviluppo  
dell'agricoltura

## La domanda unica di pagamento 2010 – regimi di aiuto: sostegno specifico

### **miglioramento della qualità - plafond**

In caso di superamento dei plafond relativi al finanziamento delle misure per il miglioramento della qualità, è applicato un abbattimento pro-rata dei relativi pagamenti annuali supplementari.

Una eventuale economia realizzata nell'ambito di una misura relativa al miglioramento della qualità può essere riallocata, in modo proporzionale, nell'ambito delle misure per le quali si è verificato il superamento del relativo plafond attribuito.

Una eventuale economia realizzata nell'ambito delle misure relative al miglioramento della qualità può essere riallocata a favore dell'agroambiente.



SIN

Sistema Informativo  
Nazionale per lo sviluppo  
dell'agricoltura

## La domanda unica di pagamento 2010 – regimi di aiuto: sostegno specifico

### Agroambiente

Possono accedere al pagamento del sostegno gli agricoltori che attuano tecniche di avvicendamento biennale, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 39, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

I pagamenti vengono erogati agli agricoltori che conducono superfici in avvicendamento nelle seguenti regioni: Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

La condizione è che il ciclo di rotazione preveda la coltivazione, nella medesima superficie, la coltivazione di:

- Cereali autunno-vernini: *Frumento duro, Frumento tenero, Orzo, Avena, Segale, Triticale, Farro.*
- Miglioratrici: *Pisello, fava, favino, favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla, Foraggiere avvicendate ed erbai con presenza di essenze di leguminose, soia, colza, ravizzone, girasole, barbabietola, Maggese vestito*

L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 100 euro per ettaro.



SIN

Sistema Informativo  
Nazionale per lo sviluppo  
dell'agricoltura

## La domanda unica di pagamento 2010 – regimi di aiuto: sostegno specifico per l'agroambiente

		Provenienza dei fondi: Fondi non spesi (allegato III reg. CE 639/09)		
<b>AGROAMBIENTE</b>	<b>Fabbisogno</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	99.000.000	99.000.000	99.000.000	99.000.000

Gli importi sono espressi in Euro



**SIN**

Sistema Informativo  
Nazionale per lo sviluppo  
dell'agricoltura

## La domanda unica di pagamento 2010 – regimi di aiuto: sostegno specifico

### **agroambiente - plafond**

In caso di superamento dei plafond relativi al finanziamento dell'avvicendamento, è applicato un abbattimento pro-rata dei relativi pagamenti annuali supplementari.

Una eventuale economia realizzata nell'ambito delle misure relative al miglioramento della qualità può essere riallocata a favore dell'agroambiente.



SIN

Sistema Informativo  
Nazionale per lo sviluppo  
dell'agricoltura

## La domanda unica di pagamento 2010 – regimi di aiuto: sostegno specifico

### Assicurazioni

Possono accedere al pagamento del sostegno gli agricoltori che stipulano polizze assicurative o aderiscono a polizze assicurative collettive ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, agevolate con il contributo pubblico per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, che producono perdite superiori al 30% della produzione media annua.

Il contributo a favore di ogni agricoltore non deve superare il 65% della spesa per il pagamento dei premi di assicurazione. Le spese sostenute dagli Stati membri per l'erogazione dei contributi finanziari sono cofinanziate dalla Comunità nella misura del 75% del contributo finanziario.

Sono ammissibili al contributo i contratti che coprono, al massimo, la produzione di un anno. Se il contratto copre un periodo che si estende su due anni civili, la compensazione non può essere versata due volte per lo stesso contratto.

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno nella domanda unica di pagamento, a comunicare il numero della polizza assicurativa, a fornire una copia del contratto e la prova del pagamento del premio.



SIN

Sistema Informativo  
Nazionale per lo sviluppo  
dell'agricoltura

## La domanda unica di pagamento 2010 – regimi di aiuto: sostegno specifico per le assicurazioni

		Provenienza dei fondi	
		Fondi non spesi (allegato II reg. CE 639/09)	Riduzione lineare (Art. 69.6 b Reg. CE 73/09): circa 3,6%
<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>Fabbisogno</b>	<b>2010, 2011, 2012 e successivi</b>	<b>2010, 2011, 2012 e successivi</b>
	70.000.000	27.984.000	42.016.000

Gli importi sono espressi in Euro



SIN

Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura

## La domanda unica di pagamento 2010 – regimi di aiuto: sostegno specifico

### Formazione dei plafond

I plafond per il finanziamento delle misure di sostegno esposte si originano da fonti diverse:

- Fondi non spesi (allegato III reg. CE 639/09);
- Trattenute del 10% della componente settoriale del tabacco e dello zucchero (Art. 69.2 Reg. CE 73/09);
- Riduzione lineare (Art. 69.6 b Reg. CE 73/09).

L'art. 2, lett. c) del DM 29 luglio 2009 prevede una riduzione lineare non superiore al 3,8% del valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori con esclusione dei settori tabacco e zucchero, nonché della riserva nazionale, secondo quanto disposto dall'art. 69, par. 6, lettera b) del Reg. (CE) n. 73/2009.

Tale riduzione lineare è necessaria per le misure relative all'agroambiente, alle assicurazioni e, a partire dal 2012, alla barbabietola da zucchero.



SIN

Sistema Informativo  
Nazionale per lo sviluppo  
dell'agricoltura

# Quando serve individuare la parcella

## REGIME UNICO DI PAGAMENTO (AIUTI DISACCOPPIATI)

Non occorre individuare la parcella per gli aiuti disaccoppiati (Regime Unico di pagamento) a parte le seguenti eccezioni:

- Appezamento/parcella individuato da tutte le particelle che lo compongono nei casi di :
  - Canapa
  - superfici disattivate
  - superfici ammissibili ai sensi dell'art. 34, lettera b) del reg. (CE) 73/2009
  - Bosco ceduo a rotazione rapida;
  - Bosco e Pascolo magro con tara, pascolati

## La domanda unica di pagamento 2010 – individuazione dalla parcella

### Quando serve individuare la parcella

#### REGIME DI AIUTO PER SUPERFICIE ACCOPPIATI

Occorre individuare la parcella attraverso l'indicazione di almeno una delle particelle catastali che la compongono nei casi seguenti:

- Appezamento individuato da una sola particella:
  - Titolo IV:
    - piante proteiche
    - barbabietola da zucchero
  - foraggi da essiccare



SIN

Sistema Informativo  
Nazionale per lo sviluppo  
dell'agricoltura



## La domanda unica di pagamento 2010 – individuazione dalla parcella

### Quando serve individuare la parcella

#### REGIME DI AIUTO PER SUPERFICIE ACCOPPIATI

Occorre individuare la parcella attraverso l'indicazione di almeno una delle particelle catastali che la compongono nei casi seguenti:

- regimi di aiuto previsti dal **titolo IV** del reg. CE 73/2009:
  - aiuto alla produzione:
    - aiuto per le sementi certificate
  - Aiuto transitorio per gli ortofrutticoli:
    - pomodoro per l'industria:
      - pomodoro da trasformazione;
      - pomodorino, anche in coltivazione biologica;
      - coltivazioni biologiche diverse dal pomodorino;
    - Altri ortofrutticoli:
      - pere da trasformazione;
      - pesche da trasformazione;
      - prugne d'Ente da trasformazione.

## La domanda unica di pagamento 2010 – Condizionalità

Gli agricoltori soggetti alla condizionalità devono rispettare:

“*criteri di gestione obbligatori*” (CGO), definiti a livello comune, di cui all’Allegato II, Reg. Ce 73/2009:

– **18 ATTI**

“*mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali*” (BCAA), di cui all’Allegato III, Reg. Ce 73/2009:

– **5 NORME, articolate in:**

- **13 standard applicabili dal 1 gennaio 2010**

- **1 standard applicabile dal 1 gennaio 2012**

Gli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali si applicano a qualsiasi superficie agricola dell’azienda beneficiaria dei pagamenti diretti

Gli agricoltori che aderiscono alle *Misure agro ambientali* di cui al reg. (CE) n. 1698/2005, devono inoltre rispettare i seguenti *requisiti minimi* :

– **relativi all’uso dei fertilizzanti;**

– **relativi alla manutenzione periodica delle attrezzature per la distribuzione di prodotti fitosanitari**



SIN

Sistema Informativo  
Nazionale per lo sviluppo  
dell'agricoltura

## La domanda unica di pagamento 2010 – Condizionalità

Il DM 22 dicembre 2009 stabilisce, all'interno dell'”OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat” e della “NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat” lo “Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati”.



# La domanda unica di pagamento 2010 – Condizionalità

**Sez. I - PASCOLI PERMANENTI**

Dichiara che sulle superfici occupate da PASCOLI PERMANENTI (escluse quelli interessate dalla dichiarazioni riportate nel quadro D2) sono esercitate le seguenti attività:

1  Pascolamento dei seguenti animali, registrati nella BDN:

a  Bovini, Bufalini       b  Ovicaprini

2  Pascolamento di altri animali:

Tipo	Numero
1 Suini	
2 Equini	
3 Altri animali	

tipo

3  Pascolamento dei seguenti animali, registrati nella BDN da altri allevatori (pascolamento da parte di terzi):

a  Bovini, Bufalini

CUAA ALLEVATORE	Allega documentazione giustificativa del pascolamento da parte di terzi

b  Ovicaprini

CUAA ALLEVATORE	Allega documentazione giustificativa del pascolamento da parte di terzi

Dichiara che sulle superfici occupate da PASCOLI PERMANENTI non sono esercitate attività di allevamento per:

4  Cause di forza maggiore, esclusivamente legate agli allevamenti (esempio: epizootia)      si allega documentazione giustificativa



SIN

Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura